

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-14 del 11/02/2019
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015.
Proposta	n. PDEL-2019-12 del 08/02/2019
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia

Questo giorno 11 (undici) febbraio 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015.

VISTE:

- la L.R. n. 44/1995 - *“Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”* - che ha istituito l’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) quale ente strumentale della Regione preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
- la L.R. n. 13/2015 - *“Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* - e in particolare il Titolo II, Capo I, sul riordino delle funzioni in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile, che agli articoli 14 e 16 individua le funzioni regionali in materia ambientale esercitate tramite l’Agenzia ridenominata *“Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”* (ARPAE) afferenti, in particolare, alla gestione delle concessioni relative alle risorse idriche e al demanio idrico, nonché alla gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite dalla L.R. n. 27/2009, secondo direttive della Giunta regionale;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 1927/2015 che ha approvato il *“Progetto demanio idrico”* per il recupero dell’arretrato nella gestione delle pratiche di concessione del demanio idrico da attuare tramite l’acquisizione di personale a tempo determinato, la cui responsabilità è affidata ad Arpae sotto la supervisione della direzione generale competente per materia, progetto successivamente prorogato con D.G.R. n. 1036/2017;
- la D.G.R. n. 453/2016 *“Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ARPAE per il distacco di personale su funzioni assegnate ai sensi della LR 13/2015. Proroga termine convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed AIPO”* che disciplina le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale regionale assegnato ad Arpae individuando in apposite Tabelle una dotazione di personale indicativa, tra un minimo e un massimo, per lo svolgimento della funzione sulle diverse sedi territoriali;
- la D.G.R. n. 1850/2016 *“Educazione alla sostenibilità, attuazione degli articoli 9 e 10 della L.R. n. 13/2016”* con cui si approva la convenzione tra Arpae e la Regione Emilia-Romagna per la disciplina del personale regionale in posizione di distacco per lo

svolgimento delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla L.R. n. 27/2009, con le medesime modalità definite nella convenzione di cui alla D.G.R. n. 453/2016;

RICHIAMATE ALTRESI':

- la D.D.G. n. 54/2016 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Convenzione tra la Regione Emilia- Romagna e Arpae per il distacco di personale sulle funzioni assegnate all’Agenzia ai sensi della L.R. n. 13/2015”*;
- la D.D.G. n. 118/2016 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per il distacco di personale sulle funzioni in materia di educazione alla sostenibilità in attuazione degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 13/2016”*;

DATO ATTO:

- che entrambe le convenzioni sopra citate sottoscritte tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae hanno scadenza il 30 aprile 2019;
- che con successive determinazioni dei dirigenti competenti della Regione Emilia-Romagna e di Arpae, a partire dal 2016, sono stati disposti i distacchi del personale regionale presso Arpae in base alle convenzioni suddette;

RILEVATO:

- che in data 15/11/2018 – in esito al primo triennio di attuazione della L.R. n. 13/2015 - è stato sottoscritto un accordo sindacale tra la Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni Sindacali nel quale le parti sociali hanno rilevato che:
 - l’amministrazione regionale intende avviare un percorso per il graduale superamento del regime del distacco del personale regionale, e dell’eventuale trasferimento dello stesso, agli enti destinatari di funzioni conferite, considerando la situazione di grave carenza di organico nell’ente derivata dal blocco parziale del turn over;
 - sussistono le condizioni per superare la necessità di trasferire i dipendenti in distacco su funzioni, ex art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la carenza di personale consente un assorbimento dei dipendenti distaccati su altre funzioni o attività della Regione in carenza di organico;
 - a partire dal 2019 l’amministrazione regionale provvederà al trasferimento di risorse finanziarie necessarie per l’esercizio autonomo delle funzioni conferite per consentire agli enti destinatari lo sviluppo di politiche autonome del personale anche prevedendo un periodo transitorio di ulteriore distacco e/o comando oneroso per permettere agli enti, tra cui Arpae, di sviluppare il proprio piano dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO:

- che, in attuazione dell'accordo sindacale sopra richiamato, è stata avviata dalla Regione Emilia-Romagna una ricognizione rivolta ai dipendenti distaccati su funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 al fine di acquisire le loro volontà in ordine alla cessazione della posizione di distacco presso gli enti destinatari delle funzioni e all'eventuale rientro presso le strutture regionali, conclusasi in data 12/12/2018;
- che, dagli esiti della suddetta rilevazione, sono stati individuati i collaboratori regionali che hanno manifestato la volontà di rientrare in Regione e i collaboratori che hanno confermato l'interesse a permanere presso Arpae per l'esercizio delle attività relative alle funzioni conferite all'Agenzia, fatta salva la possibilità per coloro che hanno optato per permanere nell'arco del triennio 2019/2021 presso Arpae, di richiedere annualmente il rientro su altre funzioni regionali;
- che, sulla base degli esiti della predetta ricognizione, Arpae e la Regione Emilia-Romagna devono adeguare i propri documenti di programmazione del fabbisogno di personale al fine di acquisire gli organici necessari all'esercizio delle funzioni proprie avendo a riferimento, tra l'altro, la rilevazione in merito al permanere dei distacchi ovvero al contingente dei rientri di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATA ALTRESI':

- la L.R. n. 24/2018, "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019", che all'art. 26 "Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015" prevede:

"1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà

annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.

5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio”;

VISTO INOLTRE:

- l'art. 27 della citata L.R. n. 24/2018 con cui si dispone la proroga al 31/12/2019 delle graduatorie della Regione nonché delle graduatorie vigenti presso Arpae, quale ente regionale;

RICHIAMATA

- la D.G.R. n. 188/2019 avente ad oggetto “Approvazione di schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae Emilia-Romagna per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015”;

RILEVATO:

- che nella sopra citata deliberazione di Giunta Regionale si evidenzia la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di rivedere i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae

con l'obiettivo di:

- stipulare una convenzione unica in sostituzione delle due in scadenza il 30/04/2019 che disciplini i rapporti tra i due enti con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali assegnati in distacco e/o comando oneroso all'Agenzia, per l'esercizio delle attività del demanio - compreso il progetto demanio idrico - e dell'educazione alla sostenibilità per un periodo transitorio che terminerà il 31/12/2021;
 - trasferire ad Arpae le quote di spesa della dotazione organica della Regione, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 26, avendo a riferimento le figure professionali in posizione di distacco ad Arpae al 31/12/2018 per l'esercizio delle sole funzioni conferite, al fine di permettere ad Arpae di ampliare il proprio organico in funzione della programmazione dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni ad essa conferite, dando peraltro atto che trattasi di quote di dotazione organica corrispondenti a posti vacanti; le suddette quote sono, altresì, portate in aumento dei limiti di spesa di personale secondo la normativa che si applica ad Arpae;
- che nella sopra citata deliberazione di Giunta Regionale si evidenzia, altresì, l'esigenza in base al citato comma 5 art. 26 della L.R. n. 24/2018, di disciplinare con convenzione i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e Arpae al fine di completare il processo di riordino territoriale con particolare riferimento al trasferimento di risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni conferite dalla L.R. n.13/2015 per assicurare lo svolgimento ottimale delle stesse e la continuità dell'azione amministrativa anche tramite la disponibilità di personale regionale in assegnazione temporanea per un periodo massimo di 36 mesi e comunque al solo fine di permettere ad Arpae di dotarsi autonomamente di proprio personale, nel rispetto dei contenuti dell'accordo sindacale del 15/11/2018 sopra richiamato;

RILEVATO ALTRESI:

- che la citata D.G.R. n. 188/2019 approva, pertanto, lo schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e Arpae, allegato A) alla deliberazione medesima con cui sono disciplinati i rapporti intercorrenti fra gli enti, a seguito del conferimento di funzioni in materia ambientale e di educazione alla sostenibilità, di cui alla L.R. n. 13/2015 al fine di completare il processo di riordino territoriale di cui si è detto sopra;
- che l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto all'Agenzia sarà stabilito in ragione del costo omnicomprensivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018;

- che, come si evince dalla citata deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, dalla data di sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente atto, la Regione riduce la propria dotazione organica di n. 74 posti - come riportato nella tabella di cui alla D.G.R. medesima - trasferendo le relative quote di spesa ad Arpae al fine di consentire all'Agenzia di approvvigionarsi autonomamente di personale per l'esercizio delle funzioni conferite;
- che le quote di spesa di cui al punto precedente sono portate in aumento dei limiti di spesa di personale secondo la normativa che si applica ad Arpae;
- che la Regione Emilia-Romagna garantirà il trasferimento di risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite con L.R. n. 13/2015 anche dopo la scadenza della convenzione in oggetto fino a quando l'ente eserciterà le funzioni conferite;
- che, nella citata D.G.R. n. 188/2019, si precisa che Arpae aumenta, a partire dall'anno 2019, i propri fondi per il trattamento economico accessorio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 3, lettera b) e dall'art. 81, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, in conformità alle Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle Aziende ed Enti del SSR, adottate con D.G.R. n. 2278 del 27/12/2018 in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018; tale incremento non è assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

PRECISATO:

- in ragione di quanto previsto nella citata deliberazione di Giunta Regionale, che:
 - la convenzione prevede la possibilità da parte degli enti di utilizzare le rispettive graduatorie concorsuali vigenti per soddisfare i fabbisogni di personale, nel rispetto della normativa regionale vigente;
 - la presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e termine il 31 dicembre 2021, e le due convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae, in scadenza al 30/04/2019 – di cui alle D.G.R. n. 453 e 1850 del 2016 (D.D.G. n. 54 e n. 118 del 2016) - si intendono automaticamente sostituite dalla convenzione approvata con il presente atto dalla data di efficacia giuridica della stessa;
 - le assegnazioni temporanee di personale regionale in posizione di distacco disposte sulla base delle due convenzioni citate, mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista nella convenzione di cui al presente atto, dalla data di decorrenza dell'efficacia;

- alla scadenza delle assegnazioni temporanee in posizione di distacco, con successivi provvedimenti dirigenziali la Regione Emilia-Romagna procederà, su richiesta di Arpae, alla proroga ovvero alla trasformazione in comando oneroso, previo consenso dei soggetti interessati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- i collaboratori che mantengono la posizione di distacco presso Arpae potranno manifestare la volontà di rientro in Regione Emilia-Romagna, con le modalità previste nell'accordo sindacale del 15 novembre 2018;

PRECISATO INOLTRE:

- che, per l'espletamento delle attività inerenti il progetto speciale in materia di demanio idrico di cui alla suddetta D.G.R. n. 1927/2015, Arpae è autorizzata a ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato o ad altre forme flessibili di impiego, stimando tale fabbisogno in un numero massimo di 40 unità;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare lo schema di convenzione tra l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e la Regione Emilia-Romagna, allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che disciplina i rapporti intercorrenti fra i due Enti a seguito del conferimento di funzioni in materia ambientale e di educazione alla sostenibilità, di cui alla L.R n. 13/2015 al fine di completare il processo di riordino territoriale di cui si è detto in premessa;

DATO ATTO:

- che gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31 dicembre 2021;

VISTI INOLTRE:

- la L.R. n. 44/1995, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 11;
- il Regolamento Generale di Arpae approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124/2010, ed in particolare l'art. 12 relativo alla dotazione organica dell'Agenzia;
- le disposizioni in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ed in particolare gli artt. 10, 11 e 58 della L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 96/2018 con cui è stata, da ultimo, ridefinita l'attuale dotazione organica di Arpae;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario recepire l'incremento di dotazione organica previsto nella citata D.G.R. n. 188/2019, ciò al fine di consentire ad Arpae di dotarsi autonomamente di proprio personale per garantire l'ottimale svolgimento delle funzioni afferenti al demanio idrico e all'educazione alla sostenibilità conferite all'Agenzia dalla L.R. n. 13/2015;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre, in conformità a quanto previsto nella suddetta deliberazione di Giunta Regionale, l'incremento - dalla data di sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente atto - della dotazione organica di Arpae definita nell'allegato A) alla citata D.D.G. n. 96/2018, mediante l'istituzione di n. 74 posti, e specificatamente:
 - n. 2 posti di coadiutore amministrativo senior cat. BS;
 - n. 2 posti di operatore tecnico specializzato cat. BS;
 - n. 27 posti di assistente amministrativo cat. C;
 - n. 12 posti di assistente tecnico cat. C;
 - n. 7 posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D;
 - n. 15 posti di collaboratore tecnico professionale cat. D;
 - n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale senior cat. DS;
 - n. 7 posti di collaboratore tecnico professionale senior cat. DS;
- di approvare la dotazione organica di Arpae, così come ridefinita nell'allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 130/2018 il quale prevede all'Allegato A) lett. E) ed H) che rientra nella competenza del Direttore Generale la determinazione e gli interventi di modifica della dotazione organica dell'Agenzia e gli atti di approvazione di convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, mediante le quali si concretizzano scelte strategiche dell'Agenzia per le quali sia richiesta la partecipazione dell'intera rete di Arpae;

DATO ATTO:

- che la presente modifica della dotazione organica di Arpae viene, altresì, attuata nel rispetto del citato art. 12 del Regolamento Generale di Arpae che stabilisce che il Direttore Generale provvede con apposito atto alla determinazione della dotazione organica di Arpae che, avendo natura dinamica, è soggetta a revisione qualora esigenze organizzative lo rendano necessario. Il Direttore Generale può procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli derivanti dalle capacità di bilancio di Arpae, dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti all'Agenzia e dalle direttive in

materia impartite dalla Giunta Regionale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e la Regione Emilia-Romagna, allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che disciplina i rapporti intercorrenti fra i due Enti a seguito del conferimento di funzioni in materia ambientale e di educazione alla sostenibilità, di cui alla L.R. n. 13/2015 al fine di completare il processo di riordino territoriale di cui si è detto in premessa;
2. di dare atto che l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna all'Agenzia - ai sensi di quanto previsto nell'art. 26 della L.R. n. 24/2018 - sarà stabilito in ragione del costo onnicomprensivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018 e che la Regione Emilia-Romagna garantirà il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite con L.R. n. 13/2015, anche dopo la scadenza della presente convenzione fino a quando Arpae eserciterà le funzioni conferite;
3. di prendere atto che la Regione Emilia-Romagna, dalla data di sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente atto, riduce la propria dotazione organica di n. 74 posti - come meglio dettagliato nella tabella riportata nella D.G.R. n. 188/2019 - trasferendo le relative quote di spesa ad Arpae, al fine di consentire all'Agenzia di approvvigionarsi autonomamente di personale per l'esercizio delle funzioni conferite;
4. di dare atto, altresì, che le quote di spesa di cui al precedente punto n. 3 sono portate in aumento dei limiti di spesa di personale secondo la normativa che si applica ad Arpae;
5. di disporre l'incremento - dalla data di sottoscrizione della Convenzione oggetto del presente atto - della dotazione organica di Arpae mediante l'istituzione di n. 74 posti come

specificato nelle premesse del presente atto e di approvare la nuova dotazione organica dell'Agenda, così come ridefinita nell'allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

6. di precisare che Arpae è autorizzata ad aumentare, a partire dall'anno 2019, i propri fondi per il trattamento economico accessorio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 3, lettera b) e dall'art. 81, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, in conformità alle Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle Aziende ed Enti del SSR, adottate con D.G.R. n. 2278 del 27/12/2018 in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018; tale incremento non è assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
7. di dare atto che la convenzione prevede la possibilità da parte della Regione Emilia-Romagna e di Arpae di utilizzare le rispettive graduatorie concorsuali vigenti per soddisfare i fabbisogni di personale, nel rispetto della normativa regionale vigente;
8. di dare atto, altresì, che per l'espletamento delle attività inerenti il progetto speciale in materia di demanio idrico di cui alle suddette D.G.R. n. 1927/2015 e n. 1036/2017, Arpae può ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato o ad altre forme flessibili di impiego; tale fabbisogno di personale è stimato in n. 40 unità;
9. di dare atto, inoltre, che la convenzione oggetto del presente atto avrà durata dalla data di sottoscrizione e termine il 31 dicembre 2021, e che le due convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae, in scadenza al 30/04/2019 - di cui alle D.G.R. n. 453/2016 e n. 1850/2016 (D.D.G. n. 54/2016 e n. 118/2016) - si intendono automaticamente sostituite dalla convenzione approvata con il presente atto dalla data di efficacia giuridica della stessa; le assegnazioni temporanee di personale regionale in posizione di distacco disposte sulla base delle due convenzioni citate, mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza, fermo restando l'applicazione della disciplina prevista nella convenzione di cui al presente atto, dalla data di decorrenza dell'efficacia;
10. di stabilire che alla scadenza delle assegnazioni temporanee in posizione di distacco, con successivi provvedimenti dirigenziali la Regione Emilia-Romagna procederà, su richiesta di Arpae, alla proroga ovvero alla trasformazione in comando oneroso, previo consenso dei soggetti interessati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
11. di dare atto che i collaboratori che mantengono la posizione di distacco presso Arpae potranno manifestare la volontà di rientro in Regione Emilia-Romagna, con le modalità previste nell'accordo sindacale del 15 novembre 2018.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ARPAE EMILIA-ROMAGNA
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE AI SENSI DELLA
L.R.13/2015**

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Dott. Francesco Raphael Frieri, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 4 febbraio 2019;

e

l'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di seguito ARPAE, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, Dott. Giuseppe Bortone, a ciò autorizzato dalla deliberazione n. 130 del 21/12/2018;

Viste:

- la L.R. n. 13 del 30/7/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare il Capo dedicato al riordino delle funzioni in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa che coinvolge l'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna;
- la DGR n. 1927 del 2015 che ha approvato il progetto demanio idrico per il recupero dell'arretrato nella gestione delle pratiche di concessione del demanio idrico da attuare tramite l'acquisizione del personale a tempo determinato, la cui responsabilità è affidata ad ARPAE sotto la supervisione della direzione generale competente per materia, progetto successivamente prorogato con DGR n. 1036 del 2017;
- la delibera n. 453 del 2016 "Convenzione tra la Regione Emilia-

Romagna e ARPAE per il distacco di personale su funzioni assegnate ai sensi della LR 13/2015. Proroga termine convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed AIPo" che disciplina le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale regionale assegnato ad ARPAE per lo svolgimento della funzione sulle diverse sedi territoriali;

- la delibera n. 1850 del 2016 *"Educazione alla sostenibilità, attuazione degli articoli 9 e 10 della L.R. n. 13/2016"* con cui si approva la convenzione tra ARPAE e la Regione Emilia-Romagna per la disciplina del personale regionale in posizione di distacco per lo svolgimento delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità, con le stesse modalità definite nella convenzione di cui alla DGR 453/2016;

- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 54/2016 e n. 118/2016 con cui sono state approvate le convenzioni di cui alle DGR n. 453/216 e n. 1850/2016;

- i provvedimenti dirigenziali con cui sono state disposte le assegnazioni temporanee in distacco presso l'Agazia di collaboratori regionali, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione del demanio e la gestione di attività in materia di educazione alla sostenibilità;

- la L.R. n. 24 del 27/12/2018 *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019"*, che all'art. 26 *"Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015"* prevede:

1. *Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi*

generalmente. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.

5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.;

Dato atto che le convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpae cessano il 30/4/2019;

Dato atto che, in attuazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione in data 15/11/2018, è stata effettuata una rilevazione rivolta ai collaboratori regionali di ruolo distaccati, finalizzata a verificare la volontà dei medesimi rispetto alla opzione di proseguire il distacco, o il comando per un periodo massimo di 36 mesi o di rientrare negli organici della Regione nell'arco massimo di 12 mesi nel corso dell'esercizio 2019, il tutto al fine di agevolare la programmazione del fabbisogno di risorse umane da parte di Arpae per esercitare le funzioni conferite;

Rilevata pertanto l'esigenza di semplificare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e ARPAE disciplinando con un'unica convenzione le modalità di esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.r. 13/2015 nonché la gestione nel triennio, 2019/2021, del personale regionale in regime di assegnazione

temporanea all'agenzia per garantire la continuità dell'esercizio delle suddette funzioni, nonché delle attività assegnate a seguito dell'approvazione del progetto demanio idrico per il recupero dell'arretrato delle pratiche di concessione di cui alla delibera n. 1927 del 2015;

Tutto ciò premesso, **si conviene e si stipula quanto segue**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Emilia-Romagna e ARPAE a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", Titolo II, Sezione II sul riordino delle funzioni in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile, articoli 16 e segg., comprese pertanto le funzioni di educazione alla sostenibilità, tenuto conto degli esiti della prima fase di attuazione delle disposizioni ivi contenute e delle modalità di gestione delle funzioni.
2. La convenzione regola altresì i rapporti per la gestione del progetto speciale in materia di ricostruzione delle concessioni del demanio idrico richiamate.
3. La convenzione intende individuare le modalità con le quali completare il processo di riordino territoriale con particolare riferimento al trasferimento di risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni conferite ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 24 del 2018, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino e la continuità dell'azione amministrativa anche tramite l'impiego transitorio di personale regionale in posizione di assegnazione temporanea per permettere ad ARPAE di dotarsi di organico autonomo nell'arco di 36 mesi.
4. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto all'Agenzia sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018.

Art. 2 - Finalità

1. La presente convenzione è volta a disciplinare:

- a) la quantificazione dei finanziamenti spettanti ad ARPAE per lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite nonché per garantire la continuità amministrativa;
- b) la quantificazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della LR 24/2018, dei finanziamenti spettanti ad Arpae per il completamento del progetto speciale di recupero delle pratiche sulle concessioni in materia di demanio idrico;
- c) la gestione della fase transitoria in relazione alle modalità di eventuale ulteriore utilizzo del personale regionale, in assegnazione temporanea, in posizione di distacco o comando oneroso, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni e i progetti regionali di cui ai punti precedenti;
- d) il trasferimento di quote di dotazione organica dalla Regione al fine di permettere ad ARPAE di dotarsi autonomamente nell'arco del periodo transitorio di 36 mesi di personale proprio per l'esercizio delle funzioni conferite;
- e) la possibilità per gli enti di utilizzare le rispettive graduatorie vigenti per soddisfare fabbisogni di personale per i medesimi profili professionali, nel rispetto della normativa regionale vigente;
- f) ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

CAPO II

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLE FUNZIONI

Art. 3 - Quantificazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni LR 13/2015

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, la Regione trasferisce annualmente ad ARPAE un ammontare finanziario pari al costo onnicomprensivo delle figure professionali in posizione di distacco ad ARPAE al 31/12/2018 per l'esercizio delle funzioni conferite con la LR 13/2015.
2. L'ammontare delle risorse di cui al punto 1 è calcolato come segue:
 - a) il costo onnicomprensivo riferito all'esercizio 2018 delle figure professionali in posizione di distacco ad ARPAE alla data del 31/12/2018, sulle funzioni di cui alla L.r. n.13/2015;
 - b) un incremento forfettario pari al 20% del costo di cui al punto a) a titolo di contributo per le spese generali di gestione e amministrazione. Il contributo è ridotto al 10% qualora l'ente ricorra a dipendenti regionali in posizione di comando o distacco oneroso;

- c) l'entità del trasferimento di cui ai punti precedenti sarà annualmente decurtata per un importo pari ai costi sostenuti dalla Regione per il personale in posizione di distacco.
3. La Regione Emilia-Romagna garantisce il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo anche dopo la scadenza della presente convenzione fino a quando l'ente eserciterà le funzioni di cui agli articoli 16 e segg. LR 13/2015.
 4. Con le medesime modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'importo del finanziamento ad ARPAE è incrementato delle risorse necessarie al completamento del progetto di recupero pratiche di concessione del demanio idrico.
 5. Le risorse di cui al comma 4 sono riconosciute dal 1/1/2019 e fino alla conclusione del progetto di recupero pratiche fissato al 31/12/2020.
 6. La quantificazione del finanziamento sarà determinata annualmente dal Dirigente regionale competente in materia.

Art. 4 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere ad ARPAE di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.r. n. 13/2015, la Regione Emilia-Romagna cede, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della LR 24/2018, quote di spesa della propria dotazione organica, così come meglio precisato nella delibera che approva il presente schema di convenzione. Tali quote sono, altresì, portate in aumento dei limiti di spesa di personale secondo la normativa che si applica ad ARPAE.
2. ARPAE aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo del trattamento onnicomprensivo così come calcolato all'art. 3, in ragione delle quote trasferite di cui al comma 1 come meglio specificato nella delibera di giunta che approva il presente schema di convenzione.
3. ARPAE aumenta, a partire dall'anno 2019, i propri fondi per il trattamento economico accessorio, in applicazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 3, lettera b) e dall'art. 81, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, in conformità alle Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale del comparto delle Aziende ed Enti del SSR, adottate con DGR n. 2278 del 27/12/2018 in applicazione dell'art. 6 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018.
4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non è assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, come meglio specificato nella delibera di Giunta che approva il presente schema di convenzione.

CAPO III
FASE TRANSITORIA

Art. 5 - Utilizzo temporaneo del personale regionale per la gestione delle funzioni

1. Al fine di permettere ad ARPAE di dotarsi di personale proprio per l'esercizio delle funzioni trasferite, nell'ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni e non pregiudicare la continuità amministrativa, la Regione Emilia-Romagna garantisce ad ARPAE il distacco oneroso del personale regionale già assegnato o, su richiesta del medesimo Ente di destinazione, l'assegnazione temporanea in comando oneroso per un periodo massimo di 36 mesi.
2. A tale fine, il personale regionale che a seguito dell'indagine esplorativa condotta dalla Regione ha espresso il proprio assenso all'assegnazione temporanea tramite distacco, resta assegnato ad ARPAE per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dal 1/1/2019, senza possibilità di ulteriore rinnovo e fatte salve le possibilità di richiedere annualmente l'eventuale rientro anticipato su funzioni regionali.
3. I collaboratori regionali che, nell'ambito della sopracitata indagine hanno invece manifestato l'interesse al rientro nelle strutture regionali che presentano fabbisogni in termini di organici e professionalità equivalenti, restano in posizione di distacco oneroso per un periodo transitorio fino ad un massimo di 12 mesi decorrenti dal 1/1/2019 al solo fine di consentire ad ARPAE di provvedere ad individuare i sostituti all'interno dei propri organici.
4. Le parti convengono che le tempistiche di rientro nelle strutture regionali del personale che abbia manifestato tale interesse, saranno stabilite tenendo conto anche delle specifiche condizioni ed esigenze delle strutture regionali che presentano fabbisogni in termini di organici e professionalità equivalenti.
5. La posizione di distacco oneroso, su richiesta di ARPAE e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso per un periodo che in ogni caso non può complessivamente essere superiore ai 36 mesi decorrenti dal 1/1/2019 e comunque non oltre il 31/12/2021.
6. La Regione Emilia-Romagna concede ai dipendenti regionali in posizione di distacco o comando che ne facessero richiesta il nulla osta alla mobilità verso ARPAE a fronte di avvisi di mobilità riservati al fine di essere trasferiti presso l'agenzia stessa.

CAPO IV
GESTIONE DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 6 - Principi generali

1. Il personale regionale distaccato o comandato è soggetto al potere organizzativo, direttivo e di controllo di ARPAE, mentre il trattamento giuridico ed economico è determinato dalla Regione con le precisazioni di cui agli alinea seguenti.
2. Per i dipendenti regionali in distacco o comando oneroso gli oneri diretti e riflessi relativi al personale sono anticipati della Regione. ARPAE assicura il supporto logistico, tecnico e organizzativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, ivi incluse le attrezzature informatiche e i materiali di consumo.
3. ARPAE provvede a rimborsare alla Regione gli oneri da essa anticipati per tutti i collaboratori regionali in posizione di comando oneroso.
4. La Regione Emilia-Romagna provvede a decurtare il finanziamento ad ARPAE di cui all'articolo 3 degli oneri anticipati per tutti i collaboratori regionali in posizione di distacco oneroso.
5. Per quanto attiene al salario accessorio, durante il periodo transitorio di distacco o comando oneroso al personale verrà applicato il contratto decentrato integrativo della Regione Emilia-Romagna 2018-2019.
6. Le voci di salario accessorio attribuite ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna in posizione di distacco o comando oneroso sono a carico del fondo di ARPAE, ad esclusione degli istituti non previsti dal CCNL Sanità (indennità di specifiche responsabilità, disagio, rischio, ecc.).
7. L'attribuzione di incarichi aggiuntivi con riflessi sul trattamento accessorio al personale in posizione di distacco o comando oneroso rientra nei poteri di organizzazione autonomo di ARPAE fatto salvo il rispetto delle norme del contratto decentrato della Regione Emilia-Romagna.
8. L'attribuzione di incarichi, le valutazioni individuali e il riconoscimento di voci di salario accessorio attribuite a dipendenti in posizione di distacco o comando oneroso devono essere comunicate alla Regione Emilia-Romagna al fine di permettere alla Regione stessa di porre in pagamento ogni singolo istituto.

Art. 7 - Orario di lavoro

1. Il personale in assegnazione temporanea segue le norme di ARPAE

per quanto riguarda l'orario di lavoro e la gestione relativa viene effettuata da Arpae. Gli eventi relativi alla gestione delle presenze con rilevanza sul trattamento economico del dipendente vengono comunicati con cadenza mensile alla Regione.

Art. 8 - Assenze e permessi

1. ARPAE è competente riguardo alle decisioni degli istituti da cui discende il diritto dei collaboratori ad usufruire di assenze o permessi e per la gestione di tali assenze o permessi. Conseguentemente è, altresì, competente a decidere per le richieste di poter usufruire di aspettativa non retribuita, congedo, permessi retribuiti ai sensi della L. 104/1992 e per studio. Le relative domande vengono presentate ad ARPAE. Le decisioni assunte da ARPAE devono essere trasmesse alla Regione per gli adempimenti che comportano riflessi sul rapporto di lavoro.
2. Le aspettative e i congedi non retribuiti a personale in distacco o comando oneroso vengono concessi da ARPAE; le richieste di accedere ai permessi per studio sono esaminate da Arpae, nel rispetto dei propri contingenti.
3. In caso di assenza per malattia la visita fiscale viene decisa e inviata da ARPAE.
4. Le domande di altre tipologie di permesso vengono presentate ad ARPAE che le autorizza e ne comunica la fruizione alla Regione, dopo la chiusura mensile del cartellino, inviando eventualmente la documentazione necessaria.
5. Le comunicazioni di astensione per maternità e paternità, comprese quelle di maternità anticipata e di flessibilità del congedo pre-parto, dei congedi parentali e dei congedi per malattia dei figli vengono indirizzate ad ARPAE che provvede ad effettuare i controlli e la gestione. ARPAE comunica mensilmente alla Regione le giornate di assenza fruita ai sensi del presente comma dopo la chiusura del cartellino con l'indicazione se devono essere retribuite al 100%, al 30% o non retribuite e se si tratta di assenza di lunga durata che si protrae anche nel mese successivo.

Art. 9 - Buoni pasto

1. I buoni pasto vengono maturati secondo le regole in vigore presso ARPAE che li eroga in modalità elettronica ai dipendenti interessati e comunica, se necessario, alla Regione i relativi imponibili. L'onere dei buoni pasto è a carico di ARPAE.

Art. 10 - Part-time e telelavoro

1. Il part-time ovvero la trasformazione della sua percentuale oraria vengono disposti dal responsabile del personale di ARPAE, nei limiti delle articolazioni regionali, e comunicati alla Regione per la modifica del rapporto di lavoro secondo la normativa in materia.
2. Il telelavoro viene concesso secondo le modalità organizzative di ARPAE. L'assegnazione al telelavoro o la modifica del telelavoro in essere vengono disposte dal dirigente ARPAE competente in materia di personale che ne dà comunicazione alla Regione.

Art. 11 - Incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa e di funzione

1. Al personale assegnato ad ARPAE, si riconfermano fino al 20/05/2019 gli importi di posizione organizzativa/incarichi di funzione in godimento al 31.12.2018. Le indennità sono pagate secondo le tempistiche del contratto collettivo decentrato integrativo della Regione.
2. Dal 21/05/2019 ARPAE determina gli importi delle indennità degli incarichi di posizione organizzativa/incarichi di funzione secondo quanto previsto nel proprio ordinamento e nei limiti dei propri fondi dandone comunicazione alla Regione per la corresponsione delle indennità medesime. E' fatta salva la facoltà di ARPAE di rinnovare, nei limiti dei propri fondi e del proprio ordinamento, in via transitoria, gli importi di posizione organizzativa/incarichi di funzione in godimento, fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi che saranno individuati dall'Agenzia in conformità a quanto previsto dal CCNL Sanità del 21/5/2018.
3. Dalla data di decorrenza della presente convenzione Arpae può autonomamente conferire ulteriori incarichi a personale regionale assegnato nei limiti dei propri fondi e del proprio ordinamento, fatti salvi gli obblighi di comunicazione alla regione di ogni variazione per permettere alla Regione stessa di porre in pagamento i singoli istituti.

Art. 12 - Trasferte e missioni

1. L'autorizzazione a missioni e trasferte è disposta da ARPAE entro i limiti del proprio ordinamento.
2. Tali spese verranno rimborsate direttamente da Arpae con apposito cedolino/mandato di pagamento, salvo che le medesime determinino imponibilità fiscale/contributiva. Gli oneri che danno vita a imponibilità contributiva e/o fiscale sono comunicati alla Regione.

3. Gli oneri per le trasferte e missioni pagate dalla Regione rientrano nel computo dei rimborsi del personale in posizione di comando oneroso o delle riduzioni di trasferimento per il personale in posizione di distacco oneroso.

Art. 13 - Straordinario

1. L'autorizzazione allo straordinario viene data da ARPAE nei limiti di spesa del proprio ordinamento. L'importo relativo è anticipato dalla Regione sulla base di quanto comunicato da ARPAE tramite flussi informatici.
2. Gli oneri per lo straordinario rientrano nel computo dei rimborsi del personale in posizione di comando oneroso o delle riduzioni di trasferimento per il personale in posizione di distacco oneroso

Art. 14 - Istituti vari

1. La domanda per il riconoscimento di assegni per il nucleo familiare viene presentata alla Regione che provvede al riguardo.
2. La domanda di riscatto e ricongiunzione viene presentata in modalità telematica allo sportello INPS, per l'eventuale trattenuta mensile dallo stipendio la Regione provvede al riguardo.
3. Gli incarichi esterni possono essere autorizzati dal dirigente regionale competente in materia di personale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla vigente direttiva regionale in materia di incompatibilità, a seguito di richiesta del dipendente, redatta sull'apposita modulistica, previa intesa con l'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio (art. 53, comma 10, D.lgs. n. 165/2001). Ai sensi della citata direttiva, l'intesa si intende acquisita se la richiesta di autorizzazione contiene il parere preventivo di compatibilità del dirigente responsabile del servizio ARPAE cui il dipendente è assegnato in relazione al fatto che l'incarico non rientra nei compiti d'ufficio del dipendente e non configura ipotesi di divieto assoluto e cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale. Si osservano i criteri e le modalità previsti dalla predetta direttiva regionale anche per quanto riguarda le attività non soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione per la verifica dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale (casi di cui al citato art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis). Conseguentemente la Regione è competente per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 62 della legge n. 662/96.

Art. 15 - Valutazione

1. La valutazione del personale viene effettuata da ARPAE utilizzando il proprio sistema di valutazione.
2. I risultati della valutazione sono comunicati alla Regione per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le quote previste nel contratto decentrato regionale.

Art. 16 - Progressioni economiche orizzontali

1. I collaboratori regionali assegnati in distacco o comando oneroso ad ARPAE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 CCNL comparto "Funzioni Locali" - triennio 2016-2018, partecipano ai percorsi di progressione orizzontale riservati al personale regionale, nel rispetto della metodologia applicata in Regione; a tal fine la Regione provvederà ad acquisire da ARPAE le informazioni relative alla valutazione delle prestazioni, applicando una equiparazione con i propri punteggi finalizzata a garantire una parità di trattamento.

Art. 17 - Formazione

1. ARPAE assicura l'inserimento dei dipendenti distaccati nei propri percorsi formativi, con particolare attenzione all'integrazione dei processi lavorativi necessari per l'ottimale svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 18 - Procedimenti disciplinari

1. Il collaboratore segue il codice di comportamento di ARPAE.
2. Qualora un collaboratore in distacco o comando si renda responsabile di un comportamento tale da determinare l'accertamento di una responsabilità disciplinare, la competenza alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione è così suddivisa:
 - a) per le infrazioni di minore gravità sanzionabili con il rimprovero verbale, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, è competente alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione il responsabile della struttura di ARPAE presso il quale il collaboratore è assegnato. La sanzione comminata al dipendente deve essere comunicata alla Regione;
 - b) per le infrazioni di maggiore rilevanza, punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, le parti convengono che l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari sia l'UDP della Regione. In tal caso il responsabile di ARPAE presso il quale il collaboratore presta servizio trasmette la segnalazione dell'illecito disciplinare all'UDP regionale correlata da una relazione dettagliata sui fatti entro 10 giorni dalla loro conoscenza.

3. La Regione è competente anche per quel che riguarda l'adozione di atti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria nei confronti del personale in comando o distacco.
4. Il responsabile della struttura di assegnazione in ARPAE del collaboratore in comando o distacco deve informare con la massima tempestività l'UPD della Regione per l'adozione degli atti di competenza in materia disciplinare e cautelare.

Art. 19 - Sicurezza

1. Il personale distaccato è soggetto alle norme relative alla sicurezza di ARPAE, cui compete la sorveglianza sanitaria, in qualità di datore di lavoro designato dall'amministrazione, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e, a tale fine, solleva la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità.
2. In caso di infortunio sul lavoro la denuncia viene presentata dalla Regione. ARPAE si impegna a darne comunicazione tempestiva alla Regione, in ogni caso entro le 24 ore dall'evento.

Art. 20 - Responsabilità

1. ARPAE esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esercizio delle attività di propria competenza da parte del personale in comando o distacco; rimborsa inoltre alla Regione, dietro richiesta documentata, gli oneri per polizze stipulate dalla Regione medesima in quanto datore di lavoro, riferiti alle coperture assicurative (infortuni e responsabilità civile) e le spese legali e peritali, che la Regione dovesse anticipare, ove non onorate dalle coperture assicurative stesse.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. ARPAE provvede alla designazione dei dipendenti assegnati quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Permangono in capo ad Arpae le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza, senza alcuna intermediazione della Regione.

Art. 22 - Utilizzo delle graduatorie

1. Per l'intera durata della presente convenzione:

- a) La Regione Emilia-Romagna autorizza ARPAE ad utilizzare le proprie graduatorie per assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - b) Arpae autorizza la Regione Emilia-Romagna ad utilizzare le proprie graduatorie per assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. Per l'utilizzo delle graduatorie ciascuna delle parti avanza richiesta all'altra, in forma scritta, sul numero di posizioni e professionalità che intende assumere.
 3. Per l'espletamento delle attività inerenti il progetto speciale in materia di demanio idrico di cui all'art. 1 comma 2, ARPAE può ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato o ad altre forme flessibili di impiego.

Art.23 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31/12/2021.

Art. 24 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tab.B) D.P.R.642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna lì

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Risorse,
Europa, Innovazione e
Istituzioni

Dott. Francesco Raphael Frieri

Per ARPAE
Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Bortone

Allegato B)

Tabella 1 - Dotazione organica del personale di Arpae - Aree e Comparto Sanità

RUOLO	COD.	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	D.O.	Trasformazioni	D.O.
				DDG 96/2018	feb-19	feb-19
SANITARIO MEDICI	RM	DIR	Dirigente Medico livello unico	2		2
SANITARIO	RS	DIR	Dirigente Sanitario livello unico (Biologi, Chimici, Fisici)	91		91
	RS	DS	Coll. prof.le san. senior	129		129
	RS	D	Coll. prof.le san.	202		202
PROFESSIONALE	RP	DIR	Dirigente Professionale livello unico (Ingegneri, Avvocati)	4		4
TECNICO	RT	DIR	Dirigente Tecnico livello unico (Ambientale, Analista, Sociologo)	22		22
	RT	DS	Coll. tecnico prof.le senior	186	+7	193
	RT	D	Coll. tecnico prof.le	293	+15	308
	RT	C	Assistente tecnico	54	+12	66
	RT	C	Programmatore	12		12
	RT	BS	Op. tecnico specializzato	12	+2	14
	RT	B	Op. tecnico	14		14
	RT	A	Ausiliario specializzato	-		-
AMMINISTRATIVO	RA	DIR	Dirigente Amministrativo livello unico	4		4
	RA	DS	Coll. amm.vo prof.le senior	35	+2	37
	RA	D	Coll. amm.vo prof.le	71	+7	78
	RA	C	Assistente amm.vo	78	+27	105
	RA	BS	Coadiutore amm.vo senior	23	+2	25
	RA	B	Coadiutore amm.vo	49		49
	RA	A	Commesso	-		-
TOTALE				1.281	74	1.355

Tabella 2 - Dotazione organica del personale di Arpae - Area Regioni e Autonomie Locali (ridenominata Area delle Funzioni Locali)

PROFILO PROFESSIONALE	D.O. ex DDG 96/2018	Trasformazioni	D.O.
Dirigente	4	0	4

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	1.359
----------------------------------	--------------